



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Idrica S.p.A.

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche”*

I versione approvata dall'Amministratore Unico	Giugno 2016
Revision 1.0 approvata dall'Amministratore Unico	09 Marzo 2020

Sommario

A.1.	IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
A.1.1.	Aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001	4
A.1.2.	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo – Confindustria Aggiornamento Marzo 2014.....	5
A.1.3.	I reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001	6
A.2.	LE SANZIONI	19
A.2.1.	Sanzioni pecuniarie.....	19
A.2.2.	Sanzioni interdittive.....	19
A.2.3.	Confisca.....	20
A.2.4.	Pubblicazione della sentenza	20
A.3.	L’esimente della responsabilità: l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	21
A.4.	LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	22
A.5.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IDRICA S.P.A. 24	
A.5.1.	La Società IDRICA S.p.A.	24
A.5.2.	Attività di Gestione.....	25
A.5.3.	Gestione del Ciclo Idrico Integrato.....	26
A.5.4.	DESCRIZIONE DEL SITO	26
A.5.5.	Le ragioni dell’adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IDRICA	27
A.5.6.	L’attività preparatoria all’adozione ed all’aggiornamento del Modello	27
A.5.7.	L’adozione e l’aggiornamento del Modello da parte di IDRICA.....	29
A.5.8.	Le componenti del Modello di IDRICA.....	29
A.5.9.	I Destinatari del Modello	31
A.6.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI IDRICA.....	32
A.6.1.	Il modello di governance e la struttura organizzativa di IDRICA.....	32
A.6.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SENO A IDRICA.....	32
A.6.2.1.	Principi generali.....	32
A.6.2.2.	Le deleghe e le procure rilasciate in seno a IDRICA	33
A.6.2.3.	Procedure manuali ed informatiche	34
A.6.2.4.	Il controllo di gestione	35
A.6.2.5.	Il bilancio, preventivo e consuntivo	36
A.6.3.	IL CODICE ETICO	37
A.6.3.1.	Finalità del Codice Etico	37
A.6.3.2.	Struttura e destinatari del Codice Etico	37
A.6.3.3.	I principi etici fondamentali e le norme di comportamento	38
A.6.3.4.	L’attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico	38
A.6.4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	39
A.6.4.1.	Finalità del Sistema Disciplinare.....	39
A.6.4.2.	La struttura del Sistema Disciplinare.....	39
A.6.5.	LA COMUNICAZIONE SUL MODELLO	44
A.6.6.	LA FORMAZIONE SUL MODELLO.....	44
A.6.7.	LA VIGILANZA SUL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO	45
A.6.8.	I FLUSSI INFORMATIVI CONNESSI AL MODELLO	46
A.6.8.1.	I flussi informativi verso l’OdV	46
A.6.8.2.	I flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza verso l’esterno	48

PARTE GENERALE

A.1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

A.1.1. Aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito, anche solo “**Decreto**”) si è inteso **adeguare la normativa interna** in materia di responsabilità delle persone giuridiche **alle convenzioni internazionali** cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995*, sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997*, sulla lotta alla corruzione;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della **responsabilità amministrativa, ma sostanzialmente penale**, degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi; di seguito complessivamente denominati anche solo come “**Enti**”; sono esclusi dall’ambito di operatività del Decreto gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali) per alcune fattispecie di reato commesse, **nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi Enti**, da:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i c.d. soggetti “in posizione apicale”);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti “in posizione subordinata”).

La condizione essenziale dell’**interesse o vantaggio** degli Enti, quale elemento caratterizzante il reato, si realizza non solo nell’ipotesi in cui il comportamento illecito abbia determinato un profitto per l’Ente stesso ma anche nell’ipotesi in cui, in assenza di tale risultato, la condotta sia stata posta in essere nell’interesse degli Enti.

A.1.2. Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo – Confindustria Aggiornamento Marzo 2014

Gli Enti sono responsabili ai sensi del Decreto qualora uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo (ovvero soggetti in posizione apicale e soggetti in posizione subordinata) commetta, nell'interesse e/o a vantaggio degli Enti stessi, uno dei reati espressamente richiamati nel Decreto.

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del decreto 231 del 2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un:

**Sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non
FRAUDOLENTEMENTE**

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”).

Al momento dell'adozione del presente Modello, i reati richiamati dal Decreto (cd. “reati-presupposto”) e, come tali, rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

A.1.3. I reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p align="center">Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata</p>		
<p align="center">REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p align="center">SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p align="center">SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p> <p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	
<p align="center">Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p>		
<p align="center">REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p align="center">SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p align="center">SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p>		
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE⁶	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO

⁶La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)	Da cento a duecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ⁷	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) ⁸	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE ⁹
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO ¹⁰	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

⁹ Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

¹⁰ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)</p>	Fino a cinquecento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	Stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)	Sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda
Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)	Sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote.	Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda
Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)	Sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote	E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda
Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)	Sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote	E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)	Sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote	E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda

<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)</p> <p>Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo)</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	<p>NO</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)</p>	
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo)</p> <p>Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	<p>NO</p>

<p>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (I. 150/1992)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni)</p> <p>Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni)</p> <p>Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)</p>	<p>NO</p>
<p>Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</p>		
<p>Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)
<p>Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da duecento a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00</p>	<p>NO</p>

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	Da duecento a mille quote	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	NO

A.2. LE SANZIONI

Riscontrata la commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato.

Qualora ritenuto responsabile, l'Ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate come aventi natura "amministrativa" (cfr., art. 9 del Decreto):

A.2.1. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Rispetto ad esse, il legislatore ha introdotto un meccanismo di applicazione delle sanzioni "per quote". In forza di tale meccanismo, in sede di commisurazione della sanzione il Giudice penale determina:

- il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

A.2.2. Sanzioni interdittive

ù

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da

soggetti in posizione apicale, ovvero, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

A.2.3. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

A.2.4. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'Ente, possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

A.3. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto prevede una **particolare forma di esonero dalla responsabilità**.

L'Ente, qualora il reato sia commesso da soggetti "in posizione apicale", può evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto qualora dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima** della commissione del fatto, un **modello** di organizzazione e di gestione **idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo;
- c) di aver affidato a un **Organismo** interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- d) che non visia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. c.

Negli enti di piccole dimensioni, i compiti di cui alla precedente lett. c) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti "in posizione subordinata", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto si sofferma, poi, anche sul **contenuto del Modello**, ovvero sulle caratteristiche che quest'ultimo deve possedere ai fini di un positivo giudizio di idoneità.

A tale proposito, all'art. 6, comma 2, del Decreto si dispone che il Modello debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (o comunque dell'organismo che vigila sul Modello);
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ulteriori ed utili indicazioni in merito al contenuto ed alla attuazione del Modello si rinvencono nell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto, le quali, pur essendo formalmente riferite ai reati commessi dai soggetti in posizione subordinata, possono ritenersi validi anche rispetto agli illeciti perpetrati dai soggetti in posizione apicale.

Le suddette norme, difatti, prevedono, da un lato, che il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione; dall'altro, che l'efficace attuazione del Modello richiede sia una verifica periodica che la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi, sia l'adozione di un idoneo sistema disciplinare.

In linea generale, occorre tener conto del fatto che il Decreto, lungi dal prescrivere un vero e proprio obbligo nei confronti degli Enti, pone a carico degli stessi un mero onere, nel senso che, ferma restando la facoltà di non adottare un proprio Modello, l'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del Decreto potrà essere utilmente invocata unicamente nell'ipotesi in cui gli Enti riescano a dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di esonero della responsabilità ivi prevista.

A.4. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto, prevede che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

Nell'ambito delle associazioni di categoria, un significativo contributo è stato offerto da Confindustria, la quale nel marzo del 2002 ha emanato le proprie "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001", successivamente aggiornate anche in considerazione dell'ampliamento del novero dei reati-presupposto (di seguito, anche "Linee Guida Confindustria").¹

A mente delle Linee Guida Confindustria (revisione 2014), ai fini della predisposizione di un Modello adeguato è necessario svolgere una preliminare attività di cd. "*risk assessment*", nel corso della quale addivenire:

- alla inventariazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto;

- alla analisi dei rischi potenziali;
- alla costruzione/valutazione/adeguamento di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno.

Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria costituiscono un utile punto di riferimento per gli Enti che intendono dotarsi di un proprio modello organizzativo, ferma restando la necessità di tenere conto, in sede di costruzione e/o adeguamento del SCI, della realtà concreta di ciascun Ente.

¹ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008).

A.5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IDRICA S.P.A.

A.5.1. La Società IDRICA S.p.A.

La IDRICA S.p.A. è una società con capitale sociale interamente versato, la cui attività originaria era concentrata nel ramo delle costruzioni civili.

Nel novembre 1990 le è stata aggiudicata la gara pubblica indetta dal Comune di Ardea per la gestione in concessione dell'acquedotto, delle fognature e della depurazione nonché per la gestione della distribuzione del gas metano per gli usi civili, industriali, artigianali, commerciali e similari.

Conseguentemente, ha ampliato la propria attività alla costruzione e gestione di impianti a rete dotandosi di una struttura adeguata all'impegno assunto.

L'azienda utilizza mezzi ed attrezzature proprie in misura idonea a condurre direttamente tutte le attività di gestione; per la realizzazione di nuovi impianti opera sia con risorse proprie sia avvalendosi di mezzi di terzi.

Il processo di depurazione dei liquami è gestito da tecnici ed operai altamente qualificati che ne verificano il corretto funzionamento provvedendo al costante monitoraggio dei parametri delle acque depurate; i processi adottati rispondono alle più recenti tecnologie e metodologie gestionali.

L'azienda dispone inoltre, di sistemi di elaborazione dati per:

- Progettazione
- Gestione utenti e bollettazione
- Gestione dati amministrativi
- Gestione della documentazione tecnica
- L'acquisizione e l'elaborazione di dati operativi
- Telerilevamento pari a 24 impianti compreso ricerca perdite relative all'acquedotto
- Telerilevamento pari a 36 impianti relative alla rete fognaria
- Telecontrollo degli impianti di depurazione.

La struttura tecnica si occupa della realizzazione di nuove infrastrutture, della realizzazione delle reti di servizio, dei lavori di ordinaria manutenzione, degli allacci dei nuovi utenti e della gestione di depuratori, attualmente, alla data della presente revisione, le attività sono divise all'area di competenza ed un secondo depuratore all'esterno nel territorio di Roma (AXA).

La Società si avvale di consulenti esterni per tutte le particolari situazioni di carattere tecnico, legale e amministrativo.

“L'Ufficio Utenti” assolve la funzione di interfaccia con i cittadini che usufruiscono dei servizi rispondendo a tutte le esigenze da questi avanzate nel rispetto della “Carta dei Servizi” predisposta e adattata dalla Società.

La struttura amministrativa gestisce oltre alle contabilità aziendali, tutti i rapporti con gli utenti dei servizi e la bollettazione dei canoni in uffici di complessivi 400 mq.

Le attrezzature d'ufficio sono costituite da una rete di computers, completi di stampanti, gruppi di continuità, fotocopiatrici, fax.

Il parco automezzi e mezzi di opera è composto, come da allegato, che verrà aggiornato periodicamente. Presente inoltre numerose attrezzature minute necessarie all'esecuzione dell'attività operativa aziendale.

A.5.2. Attività di Gestione

L'attività di gestione si articola in due ambiti fra loro connessi ma specifici: il rapporto con l'utenza e la fornitura del servizio.

In merito ai rapporti con l'utenza nel periodo iniziale della concessione sono stati incontrati i problemi di più difficile soluzione in quanto si è dovuto operare in un contesto completamente deregolamentato, dove l'utenza non era mai stata chiamata a contribuire direttamente alle spese di erogazione dei servizi idrici e fognari. Grazie ad una costante attività di coinvolgimento e di stimolo, si è pervenuti a risultati gestionali accettabili, con una morosità dell'utenza che può essere considerata fisiologica e con una collaborazione gestore-utente sempre più dinamica.

A.5.3. Gestione del Ciclo Idrico Integrato

L'azienda attualmente gestisce circa 16.000 utenze per il ciclo integrato cui corrisponde una popolazione servita di oltre 100.000 abitanti, tenuto conto delle presenze stagionali e di cui circa 50.000 residenti.

L'attività tecnica di prestazione del servizio del ciclo idrico integrato è costituita dalla gestione di:

- 206.000 ml. di rete idrica
- 184.000 ml. di rete fognaria
- n. 1 pozzi di emungimento
- n. 32 impianti di sollevamento fognario
- n. 1 depuratore a fanghi attivi per complessivi 75.200 a.e.

La IDRICA S.p.A. è riuscita, pur nel breve arco di tempo della sua gestione, ad intervenire con successo nei settori di crisi, razionalizzando le risorse, garantendo la distribuzione idrica anche in piena estate ed abbreviando considerevolmente i tempi di intervento per riparazioni, passati da valori medi di una settimana a quelli attuali di un giorno. Il deciso miglioramento della situazione generale è testimoniato dalle dichiarazioni in tal senso rilasciate da numerosi utenti e dai responsabili del Comune.

Negli ultimi anni è stato installato nei nodi principali delle reti un sistema di telecomando e telecontrollo per la gestione centralizzata di tutte le funzioni.

Il depuratore principale è dotato di un sistema di telecontrollo autonomo che sovrintende all'intero processo.

Impianto di depurazione

La Società possiede una piattaforma per il trattamento di reflui liquidi sito in Via Bergamo snc - 00040 Ardea (RM), con autorizzazione provinciale RU 3567 del 29/07/13 in fase di rinnovo alla data dell'aggiornamento del presente documento.

A.5.4. DESCRIZIONE DEL SITO

La Idrica S.p.A. è ubicata in Ardea (RM) Via Bergamo snc in zona prevalentemente agricola. L'azienda opera in una struttura di circa 400 mq all'interno di un terreno di circa 2,5 ha. Parte del terreno è dedicato al deposito e ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessarie alle attività in oggetto.

A.5.5. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IDRICA

L'amministratore della IDRICA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione, dell'immagine e della correttezza dell'operato dell'Ente nei rapporti con tutti i propri interlocutori, ha provveduto all'adozione ed all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo 'Modello') conforme ai requisiti previsti dal Decreto ed alle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione e l'efficace implementazione di un Modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto dell'Ente, affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte per conto di quest'ultimo, comportamenti conformi alla normativa ed alle policy interne vigenti, anche un imprescindibile presupposto per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In questo contesto, nel corso del periodo 2014-2016 l'Ente ha pianificato ed attuato una **revisione complessiva delle proprie procedure e processi**, finalizzata alla certificazione progressiva dei processi al fine di renderli conformi alle norme UNI EN ISO 9001 (Certificazione di Qualità), UNI EN ISO 14001 (Certificazione Ambientale) e OHSAS 18001 (Certificazione Salute e Sicurezza), al fine di garantire la presenza e l'effettiva operatività dei protocolli di controllo considerati necessari per le finalità sopra indicate.

A.5.6. L'attività preparatoria all'adozione ed all'aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello è stata preceduta, come sopra indicato e conformemente alle previsioni delle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria, da una preliminare attività di *risk assessment* volta ad assicurare l'adeguatezza del SCI dell'Ente.

A tale fine, IDRICA ha costituito un gruppo di lavoro costituito da risorse interne (di

seguito, anche solo ‘Gruppo di Lavoro’), affiancate da professionisti esterni, il quale ha curato l’implementazione delle attività prodromiche alla costruzione di un Modello efficace ed efficiente.

In particolare, è stata realizzata, in primo luogo, la inventariazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati considerati ai fini del Modello (c.d. “*risk mapping*”). Nell’ambito di tale fase, si provveduto, oltre che alla raccolta ed all’esame della documentazione rilevante (ad es., Politiche aziendali, organigramma e mansionario, procedure vigenti, procure, ecc.), alla successiva pianificazione e realizzazione di apposite interviste con i soggetti operanti nei ruoli-chiave in seno a IDRICA, nel corso delle quali sono stati analizzati i processi e le aree di attività dell’Ente, unitamente ai relativi controlli esistenti.

All’esito della fase di risk mapping sono state identificate le c.d. “aree a rischio reato”, ovvero i processi e le aree dell’Ente in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati, tra quelli richiamati dal Decreto, considerati ai fini del Modello, e segnatamente i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari e quelli in materia di riciclaggio, i reati sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori ed i reati sull’ambiente.

Nell’ambito delle aree a rischio reato, sono state individuate le funzioni coinvolte e le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose.

Sono state, inoltre, identificate (con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione) le cd. “attività strumentali”, *id est* quelle che, pur non presentando un fattore di pericolo diretto, potrebbero supportare la commissione dei reati nell’ambito delle aree a rischio.

La fase di *risk mapping* è stata seguita dalla analisi dei rischi potenziali, cd. “*risk analysis*”, volta alla identificazione di alcune delle possibili modalità di commissione dei reati nelle aree a rischio.

In ultimo, si è provveduto, sulla base della documentazione esaminata, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti in occasione delle interviste, alla rilevazione ed alla valutazione del SCI dell’Ente, rispetto al quale sono stati identificati i possibili punti di miglioramento e le relative azioni correttive da implementare.

Le medesime attività di *risk assessment* sono state implementate con riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche solo ‘SSL’), per i quali, conformemente a quanto suggerito dalle Linee Guida, l’analisi è stata condotta

sull'intera struttura aziendale, non essendo possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In particolare, con riguardo al settore SSL l'attività di *risk assessment* ha avuto l'obiettivo di:

- a) individuare i rischi esistenti in ambito aziendale;
- b) analizzare l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- c) individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento del suddetto sistema di controllo interno e per l'adeguamento alla normativa in materia di SSL.

A.5.7. L'adozione e l'aggiornamento del Modello da parte di IDRICA

Completata la fase di *risk assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate e volta alla costruzione di un adeguato ed efficiente Sistema dei Controlli Interni - SCI previa identificazione delle attività esposte al rischio di commissione dei reati considerati, **nella data indicata all'inizio del documento IDRICA ha provveduto, mediante delibera dell'Amministratore unico e dei Soci, all'approvazione del proprio Modello.**

Il Modello di IDRICA, i cui principi cardine sono compendati nel presente documento, è, più precisamente, costituito dal **complesso strutturato e dinamico dei protocolli e procedure di controllo vigenti in seno all'Ente e volti a prevenire il rischio di commissione dei reati considerati ai fini del Modello.**

In quest'ottica, il Modello di IDRICA ha, quale **obiettivo principale**, la predisposizione e l'implementazione dei controlli e delle cautele idonee sia a consentire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge, sia a individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

A.5.8. Le componenti del Modello di IDRICA

Come sopra rilevato, il Modello di IDRICA è costituito dal complesso strutturato e dinamico dei protocolli di controllo vigenti in seno all'Ente: più precisamente, si tratta di un "sistema", inteso quale insieme di elementi (*id est*, i predetti protocolli), i quali, pur differenti e separati tra loro, sono interdipendenti, in quanto sono organizzati ed interagiscono in modo da formare un unico complesso organico.

I protocolli e procedure di controllo (su cui infra nel presente paragrafo), operando in regime di reciproco rapporto funzionale, contribuiscono al conseguimento di un

determinato scopo, id est la prevenzione del rischio di commissione dei reati, tra quelli richiamati dal Decreto, considerati ai fini del Modello.

Il Modello adottato da IDRICA si caratterizza per essere, in primo luogo, un sistema “strutturato”, poiché i differenti protocolli e procedure sono costruiti, articolati ed organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra indicate; in secondo luogo, un sistema “dinamico”, in quanto continuamente monitorato e, qualora necessario o opportuno, integrato al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto alle effettive esigenze dell’Ente.

I protocolli di controllo che compongono il Modello di IDRICA (di seguito, complessivamente indicati quali ‘Protocolli’) sono:

- 1) il sistema organizzativo;
- 2) i poteri autorizzativi e di firma;
- 3) le procedure manuali ed informatiche;
- 4) il controllo di gestione UNI EN ISO 9001;
- 5) il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 (gestione operativa e monitoraggio);
- 6) il sistema di controllo sulla gestione ambientale UNI EN ISO 14001 (gestione operativa e monitoraggio);
- 7) il codice etico;
- 8) il sistema disciplinare;
- 9) la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.

In aggiunta ai suddetti Protocolli, nell’ambito del Modello di IDRICA è necessario considerare il ruolo svolto dal **Amministratore Unico**, il quale **svolge le funzioni controllo sull’Organismo di Vigilanza con funzioni tipiche di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di cura del suo aggiornamento** ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto.

Al fine di consentire una più agevole comprensione del Modello, ovvero del sistema strutturato e dinamico in cui esso si articola, è stato predisposto il presente documento, denominato “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDRICA”, formato da una Parte Generale e da apposite Parti Speciali riservate a ciascuna delle categorie di reato considerate, ovvero:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (**Parte Speciale A**);
- i reati societari (**Parte Speciale B**);
- i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**Parte Speciale C**);

- i reati in materia di ambiente (**Parte Speciale D**)
- i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**Parte Speciale E**);
- delitti della criminalità organizzata (**Parte Speciale F**);
- reati informatici, reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, reati di violazione dei diritti d'autore, induzione al mendacio, impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare (**Parte Speciale G**)

Nella **Parte Generale**, dopo una sintesi delle più importanti previsioni del Decreto, è illustrato il disegno complessivo del Modello di IDRICA, mediante:

- a) l'illustrazione delle iniziative implementate nella fase di progettazione e costruzione del Modello;
- b) il compendio esplicativo dei Protocolli, a ciascuno dei quali è riservata un'apposita sezione volta a delinearne i profili di principale interesse;
- c) alcuni cenni in merito alle attività di vigilanza sul Modello svolte dall'Amministratore Unico.

Nelle **Parti Speciali** si è provveduto:

- a descrivere le fattispecie delittuose rilevanti;
- ad indicare le cd. "aree a rischio reato" e, per ciascuna di esse, le funzioni coinvolte, i reati astrattamente prospettabili e le cd. "attività sensibili";
- ad indicare i controlli vigenti in seno all'Ente nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali";
- ad illustrare i principi e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare.

A.5.9. I Destinatari del Modello

I principi e le previsioni del Modello di IDRICA sono rivolti a **tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto dell'Ente** (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) i membri degli organi sociali (Amministratore Unico, Collegio Sindacale);
- b) i soggetti preposti alla direzione dell'Ente;
- c) il personale dipendente;
- d) i soggetti esterni all'Ente che operano in nome e/o per conto di quest'ultimo (ad es., rappresentanti, consulenti, professionisti esterni).

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

A.6. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI IDRICA

A.6.1. Il modello di governance e la struttura organizzativa di IDRICA

L'attuale modello di *governance* disegnato dallo Statuto prevede la presenza dei seguenti organi:

- l'Amministratore Unico, investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società;
- gerarchicamente strutturate troviamo un'area commerciale, un'area tecnica, un'area amministrazione e contabilità ed area acquisti e approvvigionamento;

In staff alla struttura troviamo tipicamente:

- il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi (più due supplenti), che svolge le funzioni di controllo contabile e di più generale conformità legislativa;
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (svolto internamente);
- il Responsabile della gestione integrata (affidato all'esterno) relativamente la certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
- l'Organismo di Vigilanza è composta da tre membri di cui un presidente cui spettano le responsabilità definite dallo statuto e dalla normativa di riferimento.

La complessiva struttura organizzativa è illustrata in un apposito “**organigramma**”, che trova completamento nei **mansionari** volti a definire chiaramente i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali.

L'organigramma ed i mansionari sono diffusi in seno all'Ente a cura dell'Area Amministrazione, Bilancio e Controllo, che ne assicura il periodico aggiornamento in funzione delle eventuali modifiche intervenute nell'ambito della struttura organizzativa.

Alla data di approvazione del Modello, è stata adottata un'organizzazione interna che prevede la presenza di cinque differenti aree: **Area Staff, Area Tecnica, Area Commerciale, Area Approvvigionamento, Area Amministrativa** riferite all'organigramma ed al mansionario in vigore.

A.6.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SENO A IDRICA

A.6.2.1. Principi generali

Nell'ambito del Modello di IDRICA, assume rilevanza anche il sistema di deleghe e

procure, che risponde ai seguenti principi:

- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di IDRICA sono dotati di procura formalizzata in un apposito documento;
- le deleghe e le procure definiscono in modo chiaro:
 - a) il soggetto delegante e le fonte del suo potere di delega o procura;
 - b) il soggetto delegato;
 - c) l'oggetto della delega o della procura, ovvero le materie o le categorie di atti/attività per i quali essa è conferita;
 - d) qualora previsti, i limiti di valore entro i quali la delega o la procura può essere esercitata;
- e) l'eventuale previsione degli ulteriori limiti concernenti la delega o la procura (ad es., l'obbligo di firma congiunta con altri soggetti);
- il destinatario della delega o della procura deve essere "persona idonea", ovvero in grado di espletare efficacemente le funzioni delegate o le attività oggetto di procura;
- il contenuto della delega o della procura deve essere coerente con il ruolo e le responsabilità proprie del destinatario, per come risultanti dall'organigramma e dal mansionario dell'Ente.

Le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate/modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi.

Le deleghe e le procure, così come i relativi aggiornamenti/modifiche, sono diffuse presso i soggetti interessati e pubblicizzate anche all'esterno dell'Ente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

A.6.2.2. Le deleghe e le procure rilasciate in seno a IDRICA

La struttura del sistema di procure e deleghe è stata tracciata dall' Amministratore Unico, nei cui confronti è stata rilasciata ampia delega, riguardante, tra le altre, le seguenti attività:

- stipulare, risolvere e cedere contratti, anche di leasing finanziario, factoring, di fideiussione;
- concorrere ad indire gare di appalto a licitazioni in Italia e all'estero;
- gestire i rapporti con gli Istituti di Credito;
- conferire deleghe e procure;
- pianificare e realizzare gli interventi e le iniziative di carattere commerciale;
- individuare e proporre all' Amministratore Unico le opportunità di business della

Società;

- identificare i partners commerciali per le diverse aree di business;
- provvedere alle assunzioni, promozioni, trasferimenti e licenziamenti del personale, escluso quello dirigente;
- stipulare e risolvere con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con Enti locali atti di concessioni amministrative e /o precari;
- rappresentare la Società quale titolare del trattamento relativamente alla legislazione in materia di “protezione dei dati personali”;
- svolgere il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

A.6.2.3. Procedure manuali ed informatiche

IDRICA ha adottato, compatibilmente con la propria articolazione organizzativa, apposite procedure/policy al fine di regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle attività e dei servizi erogati, tenuto conto sia dell’esigenza di efficienza ed operatività dell’Ente, sia della necessità di assicurare il rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria.

Sotto tale ultimo profilo, è valutato come obiettivo essenziale la conformità delle procedure/policy ai seguenti principi:

- addivenire, laddove necessario e compatibile con la struttura organizzativa della Società, ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni, cosicché siano sempre garantiti i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attività;
- garantire che ogni procedura/policy, ed in particolare quelle che disciplinano le aree “a rischio reato”, sia documentata e verificabile nelle sue varie fasi;
- assicurare la presenza e l’effettività dei necessari controlli;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- adottare misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate;

Le procedure/policy da seguire in seno a IDRICA sono formalizzate in appositi documenti, nel cui ambito trovano apposita ed espressa indicazione:

- a) l’oggetto della procedura/policy, ovvero il processo, l’area o l’attività che si intende disciplinare;

- b) le unità organizzative coinvolte;
- c) i soggetti che hanno approvato la procedura/policy.

Le procedure/policy sono regolarmente protocollate e comunicate presso le risorse coinvolte a cura della Direzione e del Responsabile della Gestione Integrata, che ne assicura anche il costante aggiornamento a seguito di eventuali cambiamenti nell'organizzazione dell'Ente o nelle regole che presiedono allo svolgimento di un determinato processo e/o area e/o attività.

Le procedure/policy sono conservate presso gli archivi dell'Area Amministrazione sala server.

A.6.2.4. Il controllo di gestione

La gestione di IDRICA è soggetta ad appositi controlli che trovano la propria scaturigine, oltre che nella legislazione vigente, anche nell'essere una società concessionaria di un servizio pubblico. Tali controlli sono finalizzati, tra l'altro, a fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

In particolare sono presenti ed attivi i controlli nelle aree amministrative deputate alla formazione di documenti di grande rilevanza, come ad esempio bilanci di esercizio e situazioni economico finanziarie di periodo.

I controlli prevedono procedure atte ad individuare univocamente le persone impegnate in quelle attività, garantendo, al contempo, la tracciabilità dei documenti licenziati dalle aree amministrative e recepiti da quelle istituzionali che di quei documenti e informazioni devono servirsi (Amministratore Unico, Collegio Sindacale, etc.)

Le procedure di controllo delle aree amministrative sono coerenti con quanto definito all'interno delle procedure di riferimento per la ISO 9001, senza tuttavia sacrificare alcuna autonomia nel controllo interno.

Appositi controlli sono poi previsti con riguardo ai flussi finanziari, rispetto ai quali sono perseguiti obiettivi di trasparenza, efficienza, tracciabilità, verificabilità ed economicità della gestione delle risorse.

Il rispetto di quanto definito a livello procedurale nell'ambito delle deleghe assegnate è tra l'altro verificato dall'Organismo di Certificazione Accreditato cui la IDRICA si è affidata per la certificazione del proprio sistema di gestione conforme alle norme 9001:2008

A.6.2.5. Il bilancio, preventivo e consuntivo

Al fine di garantire il costante monitoraggio della correttezza della gestione dell'Ente, ed in particolare dei relativi flussi finanziari, è prevista la programmazione e la definizione di un bilancio annuale della Società.

In particolare, l'Amministratore Unico provvede all'approvazione sia del bilancio preventivo dell'esercizio relativo all'anno successivo, sia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

La Società ha predisposto un efficiente sistema di registrazione dei costi sostenuti, i quali sono suddivisi in base alla natura economica.

A.6.3. IL CODICE ETICO

A.6.3.1. Finalità del Codice Etico

Nel novero dei protocolli facenti parte del Modello, particolare importanza assume il Codice Etico.

Il Codice Etico è stato redatto tenendo in considerazione le previsioni di cui alle Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria, e segnatamente le Linee Guida di Confindustria, nella versione aggiornata al marzo 2014.

L’emanazione del Codice Etico trova origine, oltre che nella necessità di dotarsi di uno dei protocolli indicati quali essenziali al fine di garantire la presenza di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno, nella esigenza di formalizzare in maniera chiara e rendere conoscibili i principi etici cui IDRICA riconosce valore fondamentale nell’ambito della propria attività. In quest’ottica, il Codice Etico ha la specifica funzione di costituire il principale punto di riferimento sia per i soggetti che operano per conto di IDRICA, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute, sia per tutti gli altri soggetti che si relazionano con la Società.

A.6.3.2. Struttura e destinatari del Codice Etico

Nella parte introduttiva, sono indicate le finalità del Codice, i relativi destinatari - ovvero i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni: i componenti degli organi sociali, i dipendenti, ed i soggetti esterni all’Ente che operano in nome e/o per conto di quest’ultimo (i soggetti appartenenti a quest’ultima categoria sono complessivamente indicati quali “Terzi Destinatari”). Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, è previsto che IDRICA non instaurerà alcun rapporto di natura negoziale o attuerà le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

Nel proseguo del documento, trovano elencazione i principi etici fondamentali, ovvero i valori cui la Società riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento della propria *mission*, e le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell’ambito delle attività svolte in nome e/o per conto di IDRICA.

Nell’ultima parte, sono delineati i meccanismi implementati dall’Ente a tutela del rispetto del Codice Etico, incluso per ciò che attiene le modalità per l’effettuazione di eventuali segnalazioni concernenti le violazioni del Modello o del Codice stesso.

A.6.3.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento

IDRICA riconosce rilevante importanza alla necessità di garantire il costante e quotidiano rispetto dei propri valori etici e delle norme di comportamento di riferimento, la cui osservanza è ritenuta essenziale.

I principi etici e le norme di comportamento, declinati nel Codice Etico, concernono:

- il rispetto delle leggi e del Modello;
- il divieto di agire in conflitto di interessi;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la contabilità e le informazioni;
- la tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio);
- le informazioni riservate;
- le risorse umane e l'ambiente di lavoro;
- l'uso delle risorse e dei beni aziendali;
- la proprietà intellettuale ed industriale;
- i contributi ed i finanziamenti a partiti politici ed i rapporti con gli operatori internazionali;
- le esportazioni e le importazioni;
- la protezione dell'ambiente;
- la salute e la sicurezza sul lavoro;
- i rapporti con i fornitori.

A.6.3.4. L'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico

Per quanto attiene l'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico, è posto l'accento sul dovere, gravante su ciascun destinatario, di trasmettere tutte le informazioni e comunicazioni, in quella sede puntualmente dettagliate, rilevanti ai fini dell'adeguatezza e/o dell'effettività del Codice.

Assume, a tale proposito, particolare importanza l'**obbligo di inoltrare al Comitato Etico (composto dall'OdV, l'Amministratore e RSPP) le segnalazioni concernenti le violazioni, anche solo potenziali, del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico**: tali segnalazioni, così come tutte le altre comunicazioni concernenti il Codice Etico, possono essere effettuate, anche in forma anonima, secondo una delle

seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo comitatoetico@Idricaspa.it;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Comitato Etico** di Idrica S.p.A., Via Bergamo, 00040 Ardea (RM).

E', inoltre, previsto che, ricevuta la segnalazione, e sempre che la stessa non paia manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza effettua i controlli e le verifiche ritenuti opportuni. Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello o del Codice Etico, si attiva il procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare (su cui, *infra*).

A.6.4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

A.6.4.1. Finalità del Sistema Disciplinare

A mente di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, in occasione dell'adozione del Modello la Società ha adottato anche un Sistema Disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello stesso e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida, è previsto che l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni applicabili.

A.6.4.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Dopo una sintetica premessa in cui sono delineati i principi generali concernenti il sistema sanzionatorio costituito nell'ambito del Modello, il Sistema Disciplinare di IDRICA illustra.

- 1) i destinatari delle sanzioni previste, e segnatamente:
 - a) i soggetti posti in posizione cd. "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, ovvero titolari del

potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente stesso;

b) i dipendenti, ovvero coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, che costituiscono soggetti cd. "in posizione subordinata", in quanto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale;

c) i cd. "Terzi Destinatari", ovvero coloro che, pur non essendo legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, operano in nome e/o per conto della Società e sono qualificabili come soggetti "in posizione subordinata" in quanto potenzialmente sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (ad es., consulenti, appaltatori, ecc.).

- 2) le violazioni rilevanti ai fini del Modello;
- 3) le sanzioni applicabili a ciascuna categoria di destinatari, unitamente ai criteri da utilizzare per la determinazione della sanzione da applicare in concreto;
- 4) le regole che presiedono allo svolgimento del procedimento disciplinare.

A. Funzione del Sistema Disciplinare

Ai sensi del Decreto, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini di poter usufruire dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente è la definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle previsioni e delle prescrizioni del Modello.

Il Sistema Disciplinare delineato dai paragrafi che seguono si rivolge a tutti i Destinatari e mira a sanzionare le violazioni del Modello e dei protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico. I Destinatari hanno in ogni caso la facoltà di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva. L'eventuale applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto di IDRICA ad agire, nei confronti del responsabile della violazione, per il risarcimento dei danni patiti.

Le sanzioni nel proseguito indicate troveranno applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Avendo natura interna alla Società, il Sistema Disciplinare non sostituisce ma integra le norme di legge o di regolamento vigenti, le quali troveranno comunque applicazione per tutto quanto non previsto nei successivi paragrafi.

B. Le violazioni sanzionabili

Ai sensi del Sistema Disciplinare sono sanzionabili le seguenti violazioni:

1. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio rilevanti ai sensi del Decreto;
2. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti;
3. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo o tentando di impedire il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti ovvero mediante violazione e/o elusione delle procedure aziendali;
4. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
5. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi;
6. inosservanza delle procedure e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.

- **Criteria di applicazione delle sanzioni**

Qualora sia riscontrata la commissione di una delle violazioni rilevanti, saranno applicate le sanzioni di seguito indicate.

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della sanzione sono:

1. l'elemento soggettivo (dolo o colpa);
2. la rilevanza degli obblighi violati;
3. l'entità del danno derivante alla Società, anche in conseguenza dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, o a soggetti terzi;
4. il livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto responsabile;
5. la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
6. l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni, si applica la sanzione più grave.

Le sanzioni applicabili

- **Le misure per i Dipendenti**

Nei confronti dei Dipendenti non dirigenti che pongano in essere le violazioni di cui al

par. b) si applicano le seguenti sanzioni:

1) richiamo verbale: verrà applicata nei casi di colposa commissione di una delle violazioni di cui al par. b), sempre che non abbiano rilevanza esterna alla Società;

2) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:

- recidiva nelle violazioni richiamate al punto 1);
- colposa commissione di una delle violazioni richiamate al punto 1), qualora abbiano rilevanza esterna alla Società;

3) multa fino ad un massimo di 8 ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di violazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo verbale, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente integri una delle suddette violazioni e possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia preventiva del Modello;

4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, in quelli in cui la commissione delle violazioni non sia colposa e sia tale da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi;

5) licenziamento: verrà applicato nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della sospensione, nonché per le violazioni così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le violazioni consistite nella commissione, accertata con provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria, di un fatto previsto dalla legge come reato e rilevante ai sensi del Decreto.

Qualora il Dipendente sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 5), la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato, per un periodo necessario all'elevazione delle contestazioni ed al completamento del procedimento disciplinare.

Ove il destinatario della violazione sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Non sarà possibile comminare alcuna sanzione al Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi i termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare la sua difesa. La difesa del Dipendente può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del licenziamento, possono essere impugnati dal Dipendente, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

- **Misure per i dirigenti**

Nei confronti dei Dipendenti con qualifica di dirigenti che commettano una delle violazioni previste nel precedente par. b), troveranno applicazione le sanzioni previste dalla differente contrattazione collettiva applicabile.

- **Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci**

Nel caso in cui la violazione sia ascrivibile all'Amministratore Unico o ad uno o più membri del Collegio Sindacale, deve essere informata tempestivamente l'assemblea dei soci, nel cui ambito saranno adottati gli opportuni provvedimenti.

- **Misure nei confronti dei Terzi Destinatari**

La commissione di una delle violazioni previste dal precedente par. b) da parte dei Terzi Destinatari saranno sanzionate con una delle seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- applicazione di una penale convenzionale fino al 30% del corrispettivo contrattualmente convenuto in favore del Terzo Destinatario o da quest'ultimo maturato su base annua;
- risoluzione del rapporto contrattuale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni patiti dalla Società.

- **Il procedimento di contestazione delle violazioni**

In tutti i casi in cui ritenga sussistente - sulla scorta dei dati e degli elementi raccolti

nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ovvero sulla base delle segnalazioni (anche anonime) ricevute - il pericolo di una violazione sanzionabile del Modello, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente al fine di svolgere le verifiche ed i controlli ritenuti necessari o opportuni.

Qualora, all'esito dei controlli espletati, l' Amministratore sentito l'OdV, ritenga che vi sia stata una violazione sanzionabile del Modello, curerà tempestivamente l'attivazione del procedimento disciplinare.

A.6.5. LA COMUNICAZIONE SUL MODELLO

IDRICA si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti presso tutti i Destinatari, con l'obiettivo di garantire una effettiva informazione degli interessati in merito ai Protocolli, incluso il Codice Etico, di cui è chiesto il rispetto.

Il Modello è comunicato a tutti i destinatari interni alla Società (inclusi gli amministratori, i sindaci ed il personale dipendente) mediante consegna o invio di copia integrale, in forma cartacea o su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet ed affissione in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste, viene conservata traccia documentale.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet di IDRICA. Al fine di formalizzare l'impegno di tali soggetti al rispetto del Decreto, è previsto l'inserimento nei relativi accordi negoziali di una specifica clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la formalizzazione di una apposita integrazione contrattuale.

L' Amministratore Unico approva appropriati piani di informazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello presso tutti i Destinatari.

A.6.6. LA FORMAZIONE SUL MODELLO

IDRICA promuove la necessaria ed adeguata formazione dei destinatari sul Modello ed i Protocolli, incluso il Codice Etico.

Le attività di formazione si concretizzano in apposite sessioni di training (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione ed i cui contenuti e modalità di esecuzione sono pianificati in appositi Piani di formazione approvati dall'

Amministratore Unico.

Tutte le attività di formazione sul Modello sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, al fine di assicurare una specifica e particolare formazione per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

A.6.7. LA VIGILANZA SUL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO

In considerazione della struttura organizzativa della Società, qualificabile come ente di piccole dimensioni, i compiti di vigilanza sull’adeguatezza e l’effettività del Modello, nonché di cura del suo aggiornamento, sono svolti dall’Organismo di Vigilanza.

L’OdV cura, in particolare,:

- a) la vigilanza sull’adeguatezza del Modello, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l’eventuale realizzazione;
- b) la vigilanza sull’effettività del Modello, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- c) l’aggiornamento in senso dinamico del Modello, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell’attività dell’Ente, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico, e/o di riscontrate significative violazioni del Modello.

Nell’ambito di tali compiti, spetta, tra l’altro, all’OdV:

- il costante monitoraggio dell’attività dell’Ente, incluso per ciò che attiene le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul Modello;
- qualora riscontri la violazione del Modello, il compito di attivare il procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare, unitamente alla verifica circa l’effettiva applicazione delle sanzioni irrogate;
- il potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune;
- la facoltà di disporre l’audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto dell’Ente, qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell’attività di vigilanza svolta;
- la facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni.

A.6.8. I FLUSSI INFORMATIVI CONNESSI AL MODELLO

Nell'ambito delle misure implementate dalla Società al fine di garantire l'adeguatezza e l'effettività del Modello, assume particolare importanza la disciplina dei flussi informativi connessi al Modello.

A.6.8.1. I flussi informativi verso l'OdV

Per quanto attiene i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, è espressamente previsto **l'obbligo, gravante in capo a tutti i Destinatari, di comunicare con immediatezza qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello e dei Protocolli che lo costituiscono, incluso il Codice Etico.**

Al fine di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti di vigilanza sul Modello, è, altresì, previsto che i Destinatari trasmettano all'organo preposto, con la massima tempestività o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne vigenti, tutte le informazioni ed i documenti concernenti:

1. gli ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
2. le richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o loro familiari;
3. le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della contabilità;
4. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società o i Destinatari;
5. la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori.

Devono essere, inoltre, comunicate all' Amministratore Unico le informazioni, le notizie ed i dati di seguito elencati, per i quali è indicato anche l'ufficio/funzione interna responsabile:

Oggetto della comunicazione	Ufficio/Funzione
6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi	Ufficio Personale
7) i procedimenti disciplinari in corso ed i relativi provvedimenti conclusivi	Ufficio Personale
8) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi	Ufficio Personale

9) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, nonché delle procedure interne vigenti	Ufficio Personale
10) i risultati delle attività svolte e delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale	Amministrazione, Bilancio e Controllo
11) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici	Amministrazione, Bilancio e Controllo
12) i risultati delle verifiche e delle ispezioni condotte dalla PA	Amministrazione, Bilancio e Controllo
13) con cadenza semestrale, il prospetto riepilogativo degli infortuni sul lavoro, con indicazione della relativa durata, nonché delle malattie professionali	RSPP
14) i verbali delle riunioni annuali in materia SSL di cui all'art. 35 del TUS nei quali siano chiaramente esplicitati i punti previsti dal D.Lgs.81/2008	RSPP

Al fine di agevolare i flussi informativi tra i Destinatari ed l'Organismo di Vigilanza, sono state istituite apposite linee di comunicazione dedicate, in virtù delle quali i Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo comitatoetico@idricaspa.it;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza IDRICA S.p.A.**, Via Bergamo snc, 00040 Ardea (RM).

In ogni caso, si assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente), fermo restando che qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni – intendendosi per tale la segnalazione di presunte violazioni del Modello con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza – costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare.

A.6.8.2. I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso l'esterno

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Collegio Sindacale, con cadenza almeno quadrimestrale, una relazione scritta contenente:

- a) una sintesi delle attività di verifica svolte, con indicazione dei relativi risultati, Incluso per ciò che attiene le criticità riscontrate;
- b) i punti di miglioramento del Modello;
- c) le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello;
- d) le eventuali violazioni del Modello riscontrate;
- e) qualsiasi ulteriore informazione o dato ritenuto rilevante ai fini della valutazione complessiva circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello.

A.6.8.3. Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda che segnala agli organi legittimati ad intervenire condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La finalità primaria della segnalazione ("whistleblowing") è quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi derivanti da irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, la si stabilisce che i modelli di organizzazione dovranno ora prevedere in capo ai soggetti apicali o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, nonché e ai sottoposti l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce:

§ l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a

garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;

§ il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;

§ l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata. In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato. Peraltro, la norma sembra applicabile con riferimento non soltanto al soggetto segnalante, ma anche al destinatario della segnalazione che, se ha un rapporto di consulenza o di assistenza con l'Ente, potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e le valutazioni che siano state effettuate sui fatti denunciati.

Facendo riferimento la normativa esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto, rimangono esclusi dalla disciplina i reati che invece non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlgs. 231. Nulla vieta peraltro che l'impresa, nell'ambito delle proprie scelte organizzative possa estendere la tutela in questione a tutte le segnalazioni di illeciti.

Lo scopo del presente paragrafo del modello è di evitare, ed al tempo stesso tutelare, il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire

conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente.

Pertanto, la presente sezione fornisce indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, e i documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante.

Quanto disposto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

Nello specifico, i destinatari delle regole in materia di whistleblowing sono i dipendenti, intendendosi per tali non solo i dipendenti legati all'Ente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati. Inoltre, la normativa si applica anche a soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

A.6.8.4. Processo di segnalazione degli illeciti.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- § descrizione della condotta illecita;
- § identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- § chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- § qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- § qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- § eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- § eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- § ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche quei comportamenti, a prescindere dalla rilevanza penale o meno, che possono evidenziare un mal funzionamento delle attività aziendali.

Quanto alle modalità di segnalazione, essa dovrà avvenire inviando una mail all'OdV all'indirizzo di posta elettronica dedicato

comitatoetico@idricaspa.it

ed eventualmente presso la normale email istituzionale (in tal caso non potrà esser garantito da parte dell'OdV l'anonimato).

L'OdV in caso di segnalazione ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Tali incontri devono essere oggetto di specifica documentazione, conservata in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede a:

§ inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti;

§ trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato);

§ trasmettere la segnalazione all'A.U.;

§ inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.

L'OdV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro, tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare

quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.

A.6.8.5. Tutela del whistleblower.

L'identità del whistleblower viene protetta sia durante la fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all' incolpato solo nei casi in cui:

§ vi sia il consenso espresso del segnalante;

§ la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all'Amministratore Unico, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società; c) alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica, con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati.

Si fa espresso rimando alla informativa privacy adottata in ambito aziendale.

A.6.8.6. Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti.

La procedura descritta nei paragrafi precedenti non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque rivelatasi infondata in quanto effettuata con dolo o colpa grave.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

Ugualmente, saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- § violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate;
- § effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate;

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del Modello, e contenute nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.



Restano ferme le specifiche sanzioni previste dall'art. 54 bis Dlgs. 165/2001, in quanto applicabili

* * * *